

## **STATUTO "ASSOCIAZIONE OPEREAPERTE"**

### **Art. 1. Denominazione, sede e durata**

È costituita una associazione socio-culturale denominata "ASSOCIAZIONE OPEREAPERTE".

La sede legale dell'Associazione è in Torino.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 2. Scopi sociali**

L'Associazione, non a fini di lucro, apartitica ed apolitica, svolge le proprie attività a favore dei propri associati. Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-culturale attraverso momenti di aggregazione sociale e di attività ricreativo- socializzanti atte ad implementare l'integrazione e l'inclusione sociale di soggetti delle fasce deboli ed a promuovere e sviluppare la cultura del recupero, del design, del redesign e del progetto, in particolar modo tra i giovani, attraverso la realizzazione di progetti didattici volti a diffondere la cultura delle arti creative manuali e fondati sulla rigenerazione, sostenibilità per uomini e cose, etica, valorizzazione delle risorse soprattutto locali, il buono, il bello, il pulito ed il giusto.

Per realizzare le proprie finalità sociali l'Associazione si propone di:

- Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, architettonico, ambientale e naturale, le opere di design e di architettura urbana, rurale, e montana, quale mezzo per riscoprire le proprie radici e per riportare l'essere umano a quel senso di responsabilità verso il prossimo e verso la natura;
- Attivare laboratori, corsi, stage e processi formativi in genere, anche finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, che favoriscano il dialogo e la condivisione di conoscenze, competenze, esperienze e dei saperi artigiani, l'etica delle relazioni, solidarietà, sobrietà e stili di vita sostenibili;
- Promuovere ed organizzare congressi, convegni e conferenze, eventi, manifestazioni, mostre, rassegne, viaggi ed escursioni, esperienze di co-working e workshop, su temi sociali e culturali, del design e re-design, del social housing e dell'abitare sostenibile;
- Gestire e dare in gestione spazi destinati alla formazione, convegni ed incontri di studio ed aggregativi in genere;
- Favorire l'estensione di attività culturali e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche, nazionali ed internazionali promuovendo la messa in rete di soggetti pubblici e privati, professionisti, imprese, scuole e semplici cittadini applicando un approccio di tipo sistemico ed orientato ai cicli;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul disagio psicofisico e sociale in collaborazione con partner riconosciuti e valutati;
- Attivare percorsi ed attività di sviluppo della autonomia e di supporto quotidiano per soggetti svantaggiati in convenzione con le istituzioni pubbliche e gli enti privati;
- Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, formative e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci;
- Pubblicare, anche on line, periodici, notiziari, newsletter, riguardanti le attività associative nonché curare la realizzazione, la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi, audiovisivi, fotografie e gadget riconducibili all'attività ed agli argomenti che costituiscono gli scopi associativi;
- Svolgere, eventualmente, attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali attività aggregative e complementari;
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di idee, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
- Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di

contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

### **Art. 3. Adesione ad enti ed organismi nazionali ed internazionali.**

L'Associazione può aderire od affiliarsi ad enti di promozione sociale, sia nazionali che internazionali, per migliorare le attività istituzionali proprie e con i quali abbia finalità analoghe o complementari.

### **Art. 4. Prestazioni degli associati**

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale sempre dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita. A questi ultimi possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

### **Art. 5. Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni, anche non riconosciute.

In particolare, alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati.

### **Art. 6. Modalità di ammissione**

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

### **Art. 7. Diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

### **Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota associativa. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

### **Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ed i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Art. 10. Risorse dell'Associazione**

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote degli associati che sono richieste all'atto dell'ammissione ed annualmente;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- entrate derivanti da attività convenzionata con enti pubblici;
- entrate derivanti da attività istituzionali ed eventuali attività commerciali, purchè non prevalenti;

Tutte le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili.

### **Art. 11. Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- da lasciti e donazioni diverse;
- dall' eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

### **Art. 12. Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

### **Art. 13. Rendiconto**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il rendiconto annuale, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

### **Art. 14. Avanzi e residui attivi**

Gli eventuali avanzi di gestione e residui attivi del bilancio devono essere reinvestiti per iniziative di carattere di promozione sociale, in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

### **Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

### **Art. 16. Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

### **Art. 17. Organi sociali**

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti dall'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

### **Art. 18. L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato, anche con mezzi informatici quali e-mail, fax ecc..., al domicilio di ogni socio, almeno dieci giorni prima della data convenuta ed almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Direttivo, che sarà composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri (compreso il Presidente) eletti fra i soci per la durata di anni tre;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;
- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Trascorse 3 ore da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

### **Art. 19. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.

Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa.

Redigere il rendiconto dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative.

Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.

Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

#### **Art. 20. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di tredici, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vicepresidente ed il segretario - tesoriere e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consiglieri in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri non eletti.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del consiglio direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l'assemblea straordinaria per le elezioni integrative.

#### **Art. 21. Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sociali e gli incarichi conferiti ai membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali, entro limiti preventivamente sostenuti.

#### **Art. 22. Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

#### **Art. 23. Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **Art. 24. Devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

#### **Art. 25. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile ed al D.Lgs 460/97.